



**ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

Casella Postale 190      **72100 BRINDISI**      Tel.-Fax: 392 2006615 – 338 9572468  
E-mail: [ordafbrindisi@libero.it](mailto:ordafbrindisi@libero.it) - PEC: [protocollo.odaf.brindisi@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.brindisi@conafpec.it)  
<http://ordinebrindisi.conaf.it/>

**REGOLAMENTO  
DELLE INDENNITA' E DEI RIMBORSI**

Approvato con delibera di Consiglio del 09/02/2018

## **Sommario**

**Art. 1 – Definizioni**

**Art. 2 – Finalità**

**Art. 3 – Attività Istituzionali**

**Art. 4 – Autorizzazione**

**Art. 5 – Indennità Giornaliera**

**Art. 6 – Ammissibilità, eleggibilità e determinazione dei rimborsi spese**

**Art. 7 – Norme comuni e finali**

**L'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

**Adotta** il seguente Regolamento

**Art. 1- Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

1. **Attività**, le attività relative alle funzioni istituzionali nell'interesse dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali previste dalla Legge e dai regolamenti nonché in esecuzione di delibere del Consiglio o di atti Presidenziali.
2. **Indennità**, compenso per lo svolgimento delle Attività.
3. **Rimborsi**, spese effettuate dai Consiglieri nello svolgimento delle attività relative alle funzioni istituzionali.
4. **Autorizzazione**, l'autorizzazione del presidente nei casi previsti dal presente regolamento.

**Art. 2 – Finalità**

Il presente Regolamento disciplina le indennità ed i rimborsi per lo svolgimento delle Attività da parte dei Consiglieri, componenti di commissioni e/o delegati nel territorio nazionale, nell'interesse dell'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI LECCE.

**Art. 3 – Attività Istituzionali**

Le attività Istituzionali per le quali sono riconosciute le indennità ed i rimborsi sono le seguenti:

- 1) partecipazione alle Assemblee indette dal Consiglio Nazionale;
- 2) partecipazioni alle riunioni della Federazioni Regionali ed all'Assemblea dei presidenti degli Ordini regionali e/o nazionali;
- 3) partecipazioni a riunioni o incontri istituzionali o di rappresentanza istituzionale;
- 4) partecipazione a congressi, convegni o seminari;
- 5) partecipazione ad assemblee degli Ordini, ai consigli ed alle assemblee delle Federazioni Regionali;
- 6) partecipazione a commissioni o gruppi di studio;
- 7) adempimenti relativi alle attività di supporto al Consiglio Nazionale.

Le attività previste ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 sono autorizzate dal Presidente.

#### **Art. 4 – Autorizzazione**

1. L'autorizzazione per le attività è data dal presidente per iscritto (anche e-mail) e comunque espressa anche a ratifica con nota presidenziale a seguito di richiesta verbale e/o scritta (anche a mezzo mail) del Consigliere o altro soggetto di cui all'art. 2.
2. Le attività compiute dal Presidente non sono soggette ad alcuna autorizzazione.
3. L'autorizzazione è concessa a richiesta dell'interessato, a seguito di incarico o convocazione previa verifica della disponibilità di copertura dell'impegno di spesa relativo.

#### **Art. 5 – Indennità Giornaliera**

Per lo svolgimento delle attività di Consigliere, Componente di Commissioni, etc. non è prevista alcuna indennità di presenza giornaliera.

Le modifiche al comma precedente potranno essere apportate con delibera del Consiglio entro il 15 ottobre di ogni anno.

#### **Art. 6 – Ammissibilità, eleggibilità, e determinazione dei rimborsi spese**

1. Per le attività vengono rimborsate esclusivamente le spese sostenute e documentate per vitto, alloggio e per i trasferimenti.
2. Ai fini dell'ammissibilità dei rimborsi spese possono essere autorizzati i seguenti mezzi di trasporto:
  - a) il treno (biglietto di prima e seconda classe);
  - b) l'aereo (biglietto di classe economica);
  - c) gli altri mezzi in regolare servizio di linea ( nave, servizi di autobus urbani ed extraurbani, etc.)
  - d) l'autovettura di proprietà o in uso dell'incaricato;
  - e) taxi o autonoleggio.
3. Le spese sono eleggibili a decorrere dal giorno di partenza fino al ritorno nel luogo di residenza.
4. Le spese sono determinate secondo i seguenti criteri:
  - f) Per il viaggio, si considera la sede di residenza ed il luogo dove si svolge l'Attività;
  - g) Autovettura:
    - Utilizzo del proprio (o in uso) mezzo di trasporto, compete il rimborso chilometrico previsto dalle tariffe ACI, secondo il mezzo utilizzato ed i chilometri percorsi; per definire la tariffa annuale effettiva il conguaglio chilometrico dovrà essere determinato entro il mese di ottobre;

- nel caso di noleggio dell'autovettura il costo relativo;
- costo del pedaggio autostradale;
- costo del parcheggio a pagamento.

h) Treno, aereo o altri mezzi pubblici:

- costo del biglietto di viaggio;
- costo di prenotazione del biglietto aereo e dell'agenzia viaggi;
- il costo per trasporti pubblici urbani ed extra urbani, noleggio auto compresi i taxi purchè comprovate da documenti fiscalmente validi per un massimo di €100,00 al giorno.

Vitto ed alloggio:

- costo per vitto compresi anche i piccoli pasti nel limite di € 80,00 al giorno;
- costo per pernottamento nel limite massimo di € 200,00/notte;

5. E' buona norma individuare sempre, compatibilmente con le esigenze di ognuno, la soluzione meno costosa. I costi di trasferimento e di pernottamento debbono essere sempre documentati.

### **Art. 9 – Norme comuni e finali**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del 09 febbraio 2018.

**Il Consigliere Segretario**

***Tecla Egle Pisanò***. Dottore Agronomo

**Il Presidente**

***Alessandro Colucci*** Dottore Agronomo